

**Bruxelles, 23 settembre 2026
(OR. en)**

13549/26

**STAT 12
FIN 1351**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 474 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 474 final.

All.: COM(2026) 474 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2026
COM(2026) 474 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per
dare attuazione allo statuto**

RELAZIONE

1. BASE GIURIDICA E OBIETTIVI DELLA RELAZIONE

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito, mediante regolamento, lo statuto dei funzionari dell'Unione europea¹ (di seguito lo "**statuto**") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (di seguito il "**RAA**") come prescritto dall'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sebbene disciplinino nel dettaglio i rapporti giuridici tra le istituzioni² (e le agenzie³) e il loro personale, tali atti legislativi non sono esaustivi poiché autorizzano espressamente le istituzioni e le agenzie dell'UE ad adottare ulteriori norme di applicazione su una serie di questioni.

Nell'ambito della **riforma dello statuto del 2014**⁴, i colegislatori hanno introdotto meccanismi volti ad aumentare la **conformità** al quadro giuridico e a rafforzare l'efficacia della **governance**, consentendo nello stesso tempo alle istituzioni e alle agenzie di essere autonome per quanto riguarda l'applicazione delle norme previste dallo statuto e dal RAA al proprio personale.

A seguito di tale riforma, l'**articolo 110, paragrafo 6, dello statuto** impone alla Commissione di presentare ogni tre anni una relazione sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto e dall'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per dare attuazione al RAA. Dal momento che l'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto non precisa che ogni relazione dovrebbe riguardare un periodo di tre anni, è possibile coprire un periodo più lungo se lo si ritiene opportuno, in particolare allo scopo di presentare una relazione più completa ed esaustiva.

La prima relazione elaborata a norma dell'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto è stata pubblicata nel 2017⁵ e la seconda nel 2021⁶. Dato che l'ultima relazione riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, è opportuno che la terza relazione si estenda su un periodo di quattro anni affinché i dati in essa contenuti siano più aggiornati. La presente relazione riguarda pertanto il periodo dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023**.

¹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

² Le definizioni dettagliate e l'elenco delle istituzioni ai fini della presente relazione sono consultabili a pag. 10.

³ Per i dettagli cfr. pagina 13 e l'allegato IV.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

⁵ La relazione riguardava il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto (COM(2017) 632 final) (di seguito la "**relazione 2014-2016**").

⁶ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto (COM(2021) 258 final) (di seguito la "**relazione 2017-2019**").

Unitamente al registro sulle norme di applicazione gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea⁷, la relazione è uno strumento che garantisce la **trasparenza** e promuove un'**applicazione coerente dello statuto e del RAA**⁸, rendendo nel contempo tali norme **accessibili ai cittadini** dell'Unione europea.

2. RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA RELAZIONE

Per preparare la relazione, la Commissione ha chiesto a tutte le istituzioni di aggiornare l'elenco delle norme di applicazione istituito ai fini della relazione 2017-2019. In primo luogo le istituzioni sono state invitate ad aggiornare l'elenco contenuto nella relazione 2017-2019 integrandovi tutte le decisioni recanti attuazione dello statuto e del RAA che erano in vigore nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

La Commissione ha quindi confrontato le informazioni fornite con le norme inserite nel registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Analogamente alla metodologia applicata per le due relazioni precedenti, le informazioni attinenti alle norme di applicazione sono state raccolte sulla scorta dei documenti globali dei servizi della Commissione responsabili del coordinamento delle relazioni con le agenzie esecutive, le agenzie decentrate e le imprese comuni per le questioni relative alle risorse umane.

La raccolta delle informazioni si è conclusa il 20 giugno 2024. Le istituzioni hanno ultimato la verifica finale il 22 novembre 2024. I dati riguardanti le agenzie sono stati raccolti e verificati internamente nel maggio 2024.

3. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA RELAZIONE

Presentazione delle norme di applicazione

Il titolo 1 descrive i meccanismi volti a garantire l'applicazione coerente dello statuto offrendo una panoramica delle diverse tipologie di norme che possono essere adottate da un'autorità che ha il potere di nomina per dare attuazione allo statuto oppure da un'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione per dare attuazione al RAA.

Valutazione quantitativa/Trasparenza

Il titolo 2 presenta un riepilogo esaustivo di tutte le norme di applicazione adottate dall'autorità che ha il potere di nomina o dall'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione delle diverse istituzioni e agenzie, descrivendo in maniera chiara e trasparente la situazione vigente in tutte le istituzioni e agenzie.

In particolare, d'intesa con le istituzioni interessate, la Commissione ha redatto delle tabelle che illustrano nel dettaglio la situazione in ciascuna delle dieci istituzioni nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Servendosi di queste tabelle, la Commissione ha poi

⁷ Accessibile al pubblico tramite l'applicazione online *Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens* (di seguito "**CIRCABC**").

⁸ Cfr. il considerando 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del 22 ottobre 2013.

elaborato una tabella generale che offre un quadro d'insieme della situazione nelle istituzioni durante il periodo di riferimento.

Un'altra tabella generale presenta un quadro riassuntivo delle norme applicabili nelle agenzie al 31 dicembre 2023.

Nelle tabelle si individuano le materie in cui le rispettive autorità che hanno il potere di nomina o le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione hanno adottato norme e si specifica in quale misura le singole autorità hanno fatto uso del loro potere normativo.

Vengono espresse considerazioni sulle principali novità rispetto all'ultimo periodo di riferimento per quanto riguarda il numero e il tipo di norme adottate nelle varie istituzioni e agenzie.

Valutazione qualitativa/Conformità

La relazione illustra in che modo le autorità che hanno il potere di nomina o le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione si sono conformate al quadro definito dallo statuto e dal RAA, prestando particolare attenzione agli ambiti in cui le autorità non hanno (ancora) fatto uso della propria facoltà di adottare norme.

La relazione individua altresì le eventuali incoerenze con lo statuto e il RAA per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di adottare norme di applicazione, ove richiesto, e la conformità alla procedura obbligatoria di adozione delle suddette norme di applicazione.

Inoltre la relazione esamina i principali cambiamenti intervenuti rispetto al periodo di riferimento precedente, in particolare per quanto attiene ai nuovi ambiti rientranti nelle norme adottate e al grado di convergenza tra le istituzioni sulle materie oggetto di tali norme.

Infine la relazione fornisce una panoramica della presentazione delle norme di applicazione nel registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. PROSPETTIVA

La prossima relazione che la Commissione sarà tenuta a presentare a norma dell'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto verterà in linea di principio sulle norme di applicazione in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

La Commissione ha steso la presente relazione in base ai dati forniti dalle istituzioni e dalle agenzie. Ciascuna istituzione o agenzia è responsabile della completezza e dell'accuratezza dei dati trasmessi.

Indice

TITOLO 1.PRESENTAZIONE DELLE NORME DI APPLICAZIONE.....	5
a) Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione ("Règles arrêtées d'un commun accord")	5
b) Disposizioni generali di esecuzione ("Dispositions générales d'exécution")	6
c) Altre norme di applicazione	8
TITOLO 2.VALUTAZIONE QUANTITATIVA/TRASPARENZA	11
a) Norme di applicazione nelle istituzioni	11
b) Norme di applicazione nelle agenzie esecutive, nelle agenzie decentrate e nelle imprese comuni.....	14
TITOLO 3.VALUTAZIONE QUALITATIVA/CONFORMITÀ	16
a) Conformità allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti.....	16
b) Il registro gestito dalla Corte di giustizia.....	26
TITOLO 4.SOMMARIO	29

TITOLO 1. PRESENTAZIONE DELLE NORME DI APPLICAZIONE

MECCANISMI DI GARANZIA DELL'APPLICAZIONE COERENTE DELLO STATUTO

→ *Quale sistema prevede lo statuto per l'applicazione delle proprie disposizioni?*

→ *In che modo lo statuto assicura un'applicazione coerente delle proprie disposizioni?*

Questo titolo presenta le diverse tipologie di norme di applicazione dello statuto e del RAA ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto.

Una caratteristica generale dell'insieme di tali norme è che, non riguardando il pubblico, non sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tuttavia, per essere esecutive nei confronti del personale interessato, le norme devono essere portate a conoscenza del personale in conformità dell'articolo 110, paragrafo 4, dello statuto.

Occorre anzitutto rilevare che il quadro giuridico è rimasto invariato dal 2014. Dato che i colegislatori non hanno introdotto nuove tipologie di norme di applicazione, la presente relazione è stata strutturata sulla falsariga delle due precedenti.

La relazione ha per oggetto le norme riportate di seguito^{9,10}.

a) Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione ("Règles arrêtées d'un commun accord")

Lo statuto e il RAA prevedono, per l'applicazione di determinate disposizioni, che le istituzioni dell'Unione adottino norme di comune accordo¹¹. Sono interessate le materie riportate di seguito.

⁹ La relazione non comprende gli atti delegati adottati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto. Tali atti derivano dall'esercizio da parte della Commissione (oppure, prima della riforma dello statuto del 2014, da parte del Consiglio) della propria competenza specifica di emanare norme con effetto generale per tutti i membri del personale dell'UE. Le norme di applicazione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, dal canto loro, sono adottate da un'istituzione sulla base del proprio potere di nomina e sono limitate ai membri del personale dell'istituzione stessa.

¹⁰ Lo statuto e il RAA utilizzano diversi gradi di obbligo e formulazioni differenti quando fanno riferimento alle norme di applicazione che l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione deve adottare (ad es. "adotta", "adotta, ove lo ritenga necessario", "può stabilire le modalità di applicazione"). Ai fini degli elenchi contenuti nel presente titolo, sono citate tutte le norme cui fa riferimento lo statuto o il RAA, indipendentemente dal modo in cui sono formulate.

¹¹ Lo statuto non definisce la procedura per l'adozione di una norma di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione. La procedura messa a punto a livello di prassi interistituzionale è descritta nel dettaglio nella relazione 2014-2016.

<i>Statuto</i>	
Articolo 9 + Allegato II, articolo 2	Modalità relative alla costituzione della commissione paritetica comune (COPARCO)
Articolo 10, primo comma	Modalità per la composizione del comitato dello statuto
Articolo 37, lettera b)	Regolamentazione comune relativa all'istituzione di un elenco di organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione
Articolo 45, paragrafo 2	Capacità di lavorare in una terza lingua precedentemente alla prima promozione
Articolo 57	Congedo annuale
Articolo 61	Elenco dei giorni festivi
Articolo 72, paragrafo 1	Assicurazione malattia
Articolo 73, paragrafo 1	Assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio
Articolo 76 bis	Integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità
Allegato VII, articolo 17, paragrafo 2	Trasferimento regolare speciale di una parte della retribuzione
<i>Regime applicabile agli altri agenti</i>	
Articolo 28 bis, paragrafo 10	Modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

b) Disposizioni generali di esecuzione ("Dispositions générales d'exécution")

Lo statuto e il RAA attribuiscono rispettivamente all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione specifici poteri al fine di adottare disposizioni generali di esecuzione¹². Sono interessate le materie riportate di seguito.

<i>Statuto</i>	
Articolo 27, secondo comma	Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari
Articolo 32, secondo comma	Inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione
Articolo 42 bis	Congedo parentale, famiglie monoparentali
Articolo 43	Rapporto annuale sulla competenza, sull'efficienza e sulla condotta in servizio

¹² La relazione 2014-2016 descrive nei dettagli il processo di adozione delle disposizioni generali di esecuzione.

Articolo 45 bis, paragrafo 5	Nomina di un funzionario di grado AST a un posto AD ("certificazione")
Articolo 72, paragrafo 1	Rimborso delle spese mediche
Allegato VII, articolo 3, paragrafo 1	Indennità scolastica
Allegato VII, articolo 9, paragrafo 1	Spese di trasloco
Allegato VII, articolo 13 bis	Missioni
Allegato VII, articolo 13, paragrafo 2, lettera b) Tabella delle indennità di missione in paesi terzi	
Allegato VIII, articolo 11, paragrafo 2	Trasferimento IN di diritti a pensione
Allegato IX, articolo 2, paragrafo 3	Indagini amministrative
Allegato X, articolo 3 ¹³	Applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede
<i>Regime applicabile agli altri agenti</i>	
Articolo 12, paragrafo 1	Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei
Articolo 12, paragrafo 5	Procedure di assunzione degli agenti temporanei
Articolo 54	Promozione degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)
Articolo 56	Assunzione e impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)
Articolo 79	Utilizzazione degli agenti contrattuali
Articolo 82, paragrafo 6	Assunzione degli agenti contrattuali
Articolo 86, paragrafo 1	Inquadramento degli agenti contrattuali

A differenza delle norme adottate di comune accordo tra le istituzioni, il contenuto delle disposizioni generali di esecuzione è determinato da ciascuna istituzione¹⁴ conformemente al principio di autonomia di cui gode in qualità di datore di lavoro, riconosciuto dall'articolo 13,

¹³ È opportuno rilevare che, nella sentenza del 26 febbraio 2020 nella causa C-427/18 P, *SEAE/Alba Aguilera e a.*, la Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 1, terzo comma, dell'allegato X dello statuto non preveda l'obbligo per l'autorità che ha il potere di nomina di adottare disposizioni generali di esecuzione per l'intero allegato X. La Corte ha invece affermato che tale articolo prescrive soltanto la procedura da seguire quando l'autorità che ha il potere di nomina decide di adottare disposizioni generali di esecuzione per l'allegato X (cfr. i punti 77 e 83 della sentenza). Di conseguenza l'articolo 1, terzo comma, dell'allegato X non è più riportato nel presente documento.

¹⁴ Tuttavia, per il rimborso delle spese mediche nel quadro del regime comune di assicurazione contro le malattie, la Commissione ha adottato, sulla base della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell'Unione europea, disposizioni generali di esecuzione applicabili ai membri del personale in tutte le istituzioni e le agenzie.

paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹⁵.

Le disposizioni generali di esecuzione sono adottate dall'autorità competente di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto e dell'articolo 141, primo comma, del RAA¹⁶. L'articolo 142 del RAA stabilisce che le disposizioni generali di esecuzione previste dall'articolo 110 dello statuto si applicano agli agenti considerati dal RAA, nella misura in cui le disposizioni dello statuto siano rese applicabili, mediante il RAA, a questi agenti.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'espressione "disposizioni generali di applicazione" di cui all'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto si riferisce in primo luogo alle disposizioni generali di esecuzione espressamente previste da talune disposizioni speciali dello statuto. Tuttavia, in casi eccezionali, l'obbligo di emanare norme di applicazione soggette alle condizioni procedurali dell'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto può sorgere anche quando lo statuto non preveda espressamente l'adozione di disposizioni generali di esecuzione. Secondo la Corte, ciò può verificarsi in particolare *"quando le disposizioni dello Statuto manchino di chiarezza e precisione a un punto tale che vi sia il rischio di un'applicazione arbitraria delle stesse"*¹⁷.

c) Altre norme di applicazione

Lo statuto e il RAA prevedono anche espressamente che sia conferito rispettivamente all'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di ciascuna istituzione¹⁸ il potere di adottare altre norme di applicazione senza specificare ulteriormente la procedura di adozione.

Sono espressamente previste altre norme di applicazione per le materie riportate di seguito.

<i>Statuto</i>	
Articolo 2	Determinazione dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina
Articolo 5, paragrafo 4	Definizione degli impieghi tipo

¹⁵ Il principio di autonomia di ciascuna istituzione in qualità di datore di lavoro è stato confermato dalla giurisprudenza, cfr. sentenze del 5 luglio 2011, *V/Parlamento europeo*, F-46/09, punto 135, e del 28 aprile 2017, *Azoulay e a./Parlamento europeo*, T-580/16, punto 57 e giurisprudenza citata.

¹⁶ La relazione 2014-2016 fornisce un quadro dettagliato del processo di adozione delle disposizioni generali di esecuzione.

¹⁷ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 febbraio 2020 nella causa C-427/18 P, *SEAE / Alba Aguilera e a.*, punto 57 e giurisprudenza citata.

¹⁸ In un caso (in riferimento ai funzionari della Commissione che lavorano presso una delegazione dell'Unione e ai funzionari del SEAE chiamati a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni), l'articolo 96 dello statuto prevede un conferimento congiunto di poteri alla Commissione e al SEAE.

Articolo 9, paragrafo 2 commissioni)	Composizione e modalità di funzionamento degli organi (comitati e
Articolo 22 quater	Denuncia di irregolarità
Articolo 51, paragrafo 1	Procedure per insufficienza professionale
Articolo 55, paragrafo 3	Permanenza
Articolo 55, paragrafo 4	Modalità di orario di lavoro flessibile
Articolo 55 bis + Allegato IV bis, articolo 5	Lavoro a orario ridotto
Articolo 55 ter	Impiego condiviso
Articolo 56 + Allegato VI, articolo 3	Lavoro straordinario
Articolo 96	Funzionari della Commissione che lavorano presso una delegazione dell'Unione e funzionari del SEAE chiamati a svolgere compiti per conto della Commissione nel quadro delle proprie funzioni
Allegato VII, articolo 14, paragrafo 2	Indennità di rappresentanza
Allegato IX, articolo 30	Procedimento disciplinare
Allegato X, articolo 2	Mobilità dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato X, articolo 5, paragrafo 2	Alloggio per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato X, articolo 10, paragrafo 3	Indennità correlata alle condizioni di vita
Allegato X, articolo 23	Rimborso del canone locativo per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato XIII, articolo 30, paragrafo 3	Inquadramento dei funzionari con speciali responsabilità come "capiunità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" entro il 31 dicembre 2015
<i>Regime applicabile agli altri agenti</i>	
Articolo 28 bis, paragrafo 2	Disposizioni relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei
Articolo 42	Condizioni relative ai versamenti da eseguire per costituire o mantenere diritti a pensione nel paese d'origine
Articolo 96, paragrafo 2	Indennità di disoccupazione per gli agenti contrattuali
Articolo 112	Condizioni per i versamenti relativi ai diritti a pensione, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità d'invalidità, all'assicurazione vita e all'assicurazione malattia nel paese di ultima copertura
Articolo 125, paragrafo 1	Assistenti parlamentari

Le istituzioni hanno inoltre adottato norme di applicazione anche in casi non espressamente previsti dallo statuto e dal RAA, laddove era necessario applicare le disposizioni statutarie

mediante norme più specifiche. La procedura di adozione di queste altre norme di applicazione dipende dalla prassi amministrativa dell'istituzione in questione. In un'ottica di trasparenza, la relazione fornisce l'elenco completo delle altre norme di applicazione adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla procedura di adozione applicata, dal titolo o dal tipo di atto giuridico in cui tali norme sono state incluse.

MECCANISMI DI GARANZIA DELL'APPLICAZIONE COERENTE DELLO STATUTO

→ *Le istituzioni godono di autonomia relativamente all'applicazione dello statuto e del RAA al proprio personale. Tale autonomia è esercitata nell'ambito del quadro giuridico previsto dallo statuto.*

→ *Lo statuto prevede meccanismi specifici per giungere a un approccio interistituzionale comune ogni qualvolta la materia richieda tale armonizzazione.*

TITOLO 2. VALUTAZIONE QUANTITATIVA/TRASPARENZA

TRASPARENZA

→ *Quali norme erano in vigore nelle istituzioni e nelle agenzie nel periodo di riferimento e per quali materie?*

→ *Quali sono stati i principali cambiamenti rispetto al periodo di riferimento precedente per quanto concerne il numero e la tipologia di norme di nuova adozione?*

a) Norme di applicazione nelle istituzioni

Ai sensi dell'articolo 13 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 1, 1 bis e 1 ter dello statuto, la presente relazione riguarda le seguenti dieci istituzioni¹⁹:

- il Parlamento europeo (PE),
- il Consiglio (C),
- la Commissione europea (COM),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),
- la Corte dei conti europea (CCE),
- il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE),
- il Comitato economico e sociale europeo (CESE),
- il Comitato europeo delle regioni (CdR),
- il Mediatore europeo (ME) e
- il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Al fine di elaborare la presente relazione, le altre nove istituzioni hanno trasmesso informazioni sulle proprie norme di applicazione alla Commissione. Al contempo, la Commissione ha consultato il registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sulla base dei contributi suddetti e d'intesa con le istituzioni interessate, la Commissione ha redatto alcune tabelle che presentano nel dettaglio le norme in vigore nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 in ciascuna delle dieci istituzioni come segue:

- un elenco delle norme adottate di comune accordo tra le istituzioni (**allegato I**);
- tabelle che riportano le disposizioni generali di esecuzione e altre norme di applicazione adottate rispettivamente dall'autorità che ha il potere di nomina o

¹⁹ In conformità dell'articolo 36.1 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il personale della Banca centrale europea è soggetto alle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di ciascuna istituzione (**allegato II**);

- una tabella generale che fornisce una sintesi comparativa tra tutte le istituzioni relativamente alle norme di applicazione dello statuto e del RAA (**allegato III**).

Le tabelle utilizzano una metodologia comune:

- elencano le norme di applicazione vigenti, perlomeno parzialmente, durante il periodo oggetto della relazione (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023);
- raggruppano le norme di applicazione in base alle diverse materie, seguendo la struttura dello statuto e del RAA;
- identificano le norme di applicazione tramite il numero di riferimento, la data di entrata in vigore²⁰ e, se del caso, la data di scadenza.

È stato applicato il metodo di conteggio seguente:

- le norme di applicazione sono state conteggiate in base agli elenchi di ciascuna istituzione;
- una norma di applicazione è stata conteggiata una sola volta anche se riguarda più di un ambito²¹;
- una norma che modifica una norma vigente non è stata conteggiata separatamente;
- se una norma di applicazione è stata sostituita durante il periodo oggetto della relazione, è stata conteggiata una sola norma di applicazione²²;
- le norme adottate congiuntamente da più istituzioni sono state conteggiate separatamente in ciascuna delle istituzioni interessate²³.

Le tre tabelle riportate di seguito forniscono una panoramica quantitativa del numero di norme di applicazione adottate dalle istituzioni durante i primi tre periodi di riferimento (2014-2016, 2017-2019, 2020-2023).

NUMERO DI NORME DI APPLICAZIONE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI IN VIGORE durante il primo periodo di riferimento (2014-2016)²⁴

²⁰ Nei casi in cui la data di entrata in vigore di una norma non era facilmente individuabile, è stata invece indicata la relativa data di adozione.

²¹ È stata fatta un'eccezione nel caso delle "decisioni omnibus" adottate dal SEAE, ovvero decisioni generali che adottano, in blocco e per analogia, diverse decisioni speciali di altre istituzioni. In tal caso è stato conteggiato il rispettivo numero di decisioni speciali.

²² Tuttavia, quando una norma generale di esecuzione è stata sostituita da un tipo diverso di norma di applicazione (o viceversa), sono state conteggiate due norme di applicazione (una per ciascuna categoria di norme).

²³ Ciò riguarda in particolare le decisioni congiunte del SEAE e della Commissione concernenti gli agenti in servizio presso le delegazioni dell'Unione.

²⁴ Questa tabella è stata ricavata dalla tabella figurante nella relazione 2014-2016. Le cifre riportate nella prima relazione sono state leggermente rettifiche in quanto la maggior parte delle istituzioni ha individuato una serie di norme in vigore nel periodo di riferimento che erano state inavvertitamente escluse dalla relazione 2014-2016. La tabella attuale è stata aggiornata per tenere conto anche di tali rettifiche.

	Norme adottate di comune accordo	Disposizioni generali di esecuzione	Altre norme di applicazione	Totale
PE	10	19	38	67
C	10	15	36	61
COM	10	24	61	95
CGUE	10	11	19	40
CCE	10	10	38	58
SEAE	10	23	39	72
CESE	10	12	37	59
CdR	10	15	30	55
ME	10	15	12	37
GEPD	10	16	21	47

Totale	100	160	331	591
---------------	------------	------------	------------	------------

NUMERO DI NORME DI APPLICAZIONE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI IN VIGORE durante il secondo periodo di riferimento (2017-2019)

	Norme adottate di comune accordo	Disposizioni generali di esecuzione	Altre norme di applicazione	Totale
PE	10	17	45	72
C	10	15	37	62
COM	10	24	62	96
CGUE	10	11	39	60
CCE	10	10	32	52
SEAE	10	24	46	80
CESE	10	12	44	66
CdR	10	16	34	60
ME	10	17	14	41
GEPD	10	16	25	51

Totale	100	162	378	640
---------------	------------	------------	------------	------------

NUMERO DI NORME DI APPLICAZIONE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI IN VIGORE durante il terzo periodo di riferimento (2020-2023)

	Norme adottate di comune accordo	Disposizioni generali di esecuzione	Altre norme di applicazione	Totale
PE	10	16	42	68
C	10	15	30	55
COM	10	26	71	107
CGUE	10	16	29	55
CCE	10	11	29	50
SEAE	10	27	51	89
CESE	10	12	40	62
CdR	10	16	30	56
ME	10	15	20	45
GEPD	10	16	22	48

Totale	100	170	364	635
---------------	------------	------------	------------	------------

Un confronto tra le tabelle dimostra che è stato registrato un cambiamento relativamente importante tra il primo e il secondo periodo, mentre il numero delle norme è rimasto sostanzialmente stabile nel terzo periodo di riferimento.

b) Norme di applicazione nelle agenzie esecutive, nelle agenzie decentrate e nelle imprese comuni

La presente relazione fornisce anche una panoramica delle norme di applicazione adottate dalle agenzie esecutive, dalle agenzie decentrate e dalle imprese comuni ("**agenzie**"), in vigore al 31 dicembre 2023. La relazione ha tenuto conto delle seguenti 54 agenzie²⁵ ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto:

- 6 agenzie esecutive,
- 36 agenzie decentrate e organismi dell'UE, nonché
- 12 imprese comuni.

La riforma dello statuto del 2014 ha istituito un nuovo quadro per l'adozione delle norme di applicazione dello statuto da parte delle agenzie. Il principio generale introdotto dall'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto prevede che le norme di applicazione adottate dalla Commissione si applichino per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette norme di applicazione immediatamente dopo la loro adozione.

In deroga al principio di analogia un'agenzia può decidere, previa consultazione del proprio comitato del personale e con l'accordo della Commissione, di adottare decisioni individuali che stabiliscono:

- la non applicazione di determinate norme della Commissione (opt-out);
- norme diverse da quelle della Commissione;
- norme su materie diverse da quelle oggetto delle norme adottate dalla Commissione.

Se un numero consistente di agenzie cerca di ottenere l'autorizzazione a non applicare per analogia le norme di applicazione della Commissione su una determinata questione, la Commissione può concedere un accordo orizzontale in base al quale le agenzie possono adottare una decisione individuale senza dover presentare una richiesta formale (in altre parole, la Commissione dà il suo accordo ex ante), a condizione che la loro decisione individuale segua il modello di norme di applicazione allegato all'accordo ex ante (di seguito "**modelli di decisione**"). I modelli di decisione si basano sulle norme di applicazione della Commissione, ma sono adattati al contesto specifico delle agenzie e redatti in collaborazione con i rappresentanti delle stesse. Questo processo contribuisce a un'applicazione armonizzata dello statuto tra le diverse agenzie.

La tabella generale presentata come allegato IV della presente relazione fornisce una sintesi del numero e delle tipologie di norme di applicazione che risultavano applicabili nelle agenzie

²⁵ Tra queste, figura anche la Procura europea istituita nell'ottobre 2017.

al 31 dicembre 2023, distinguendo i diversi periodi di riferimento a partire dalla riforma dello statuto del 2014.

La tabella utilizza la metodologia seguente:

- segue la struttura dello statuto e del RAA al fine di poter agevolmente individuare le diverse materie in cui le agenzie hanno adottato norme di applicazione;
- per ciascuna materia, distingue diversi scenari in base ai quali le agenzie hanno adottato le rispettive norme.

In particolare, la tabella illustra il funzionamento pratico dei meccanismi introdotti nel 2014.

EFFETTI DEI MECCANISMI INTRODOTTI NEL 2014

	Periodo 2014-2016	Periodo 2014-2019	Periodo 2014-2023
Norme di applicazione della Commissione adottate dopo la riforma del 2014 e comunicate alle agenzie	23	29	29
Norme di applicazione delle agenzie che si applicano per analogia dopo la riforma del 2014 (articolo 110, paragrafo 2, dello statuto)	593	749	925
Deroghe dopo il 2014 (norme proprie o opt out)	201	173	129
Accordi ex ante della Commissione	14	27	29
Accordi ex ante della Commissione in settori disciplinati dalle norme di applicazione della Commissione dopo il 2014	10	21	23 ²⁶
Accordi ex ante della Commissione in settori non disciplinati dalle norme di applicazione della Commissione dopo il 2014	4	6	6
Deroghe – accordi ex ante della Commissione per la non applicazione delle norme di applicazione della Commissione dopo il 2014	1	3	3
Deroghe – accordi della Commissione concernenti norme differenti delle agenzie (diverse dalle norme di applicazione della Commissione o dal modello di decisione contenuto nell'accordo ex ante)		5	7
Norme di applicazione adottate dalle agenzie sulla base di un accordo ex ante	284	689	868

A seguito della riforma del meccanismo di cui all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto nel 2014, le agenzie applicano diffusamente le norme di applicazione della Commissione per analogia o adottano le proprie norme basandosi su un modello di decisione. La Commissione ha dato il suo accordo alla non applicazione delle norme della Commissione soltanto in tre occasioni che non hanno alcuna rilevanza per le agenzie (due decisioni della Commissione sulla durata massima di ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione²⁷ e la decisione della Commissione sulla funzione di consigliere²⁸). In sette casi la Commissione

²⁶ Tra questi, figurano gli accordi ex ante sul telelavoro e sull'orario di lavoro, che non sono più in vigore.

²⁷ Decisione C(2013) 9028 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che modifica la decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa alla durata massima di ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione; decisione C(2019) 2548 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica la decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa alla durata massima di ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione.

²⁸ Decisione C(2016) 3214 della Commissione, del 7 giugno 2016, relativa alla funzione di consigliere.

ha concesso il suo accordo per l'adozione di norme di applicazione diverse da quelle della Commissione o dal modello di decisione.

TRASPARENZA

→ *La relazione presenta un riepilogo esaustivo delle diverse tipologie di norme di applicazione in vigore in tutte le istituzioni e agenzie durante il periodo di riferimento. L'utilizzo di una metodologia comune consente un approccio comparativo tra le istituzioni che aumenta la trasparenza.*

→ *Dalla relazione emerge che il numero complessivo di norme di applicazione è rimasto relativamente stabile nell'insieme delle istituzioni rispetto all'ultimo periodo di riferimento.*

→ *La relazione dimostra che i meccanismi introdotti dalla riforma del 2014, miranti ad assicurare l'applicazione coerente in tutte le agenzie delle norme applicabili al personale, continuano a essere ampiamente utilizzati e rimangono efficaci.*

TITOLO 3. VALUTAZIONE QUALITATIVA/CONFORMITÀ

CONFORMITÀ

→ *Le istituzioni si sono conformate al quadro dello statuto e del RAA?*

→ *Vi è stata ulteriore convergenza tra le istituzioni sulle materie oggetto delle norme di applicazione da esse adottate?*

→ *Qual è lo stato di avanzamento del registro gestito dalla Corte di giustizia?*

a) Conformità allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti

Nella sezione successiva la relazione esamina in quale misura le autorità che hanno il potere di nomina e le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione delle istituzioni hanno, ad oggi, utilizzato i poteri specifici conferiti rispettivamente dallo statuto e dal RAA per adottare norme di applicazione (le informazioni sono elencate di seguito all'interno di riquadri). Particolare attenzione è riservata alle materie in cui le autorità non hanno (ancora) fatto uso della propria facoltà di adottare norme.

La relazione elenca inoltre le materie in cui le istituzioni hanno adottato norme di applicazione non espressamente previste dallo statuto e dal RAA (le informazioni sono elencate di seguito all'interno di riquadri tratteggiati).

Nei suddetti elenchi, la relazione individua altresì le eventuali incoerenze con lo statuto e il RAA per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di adottare norme di applicazione, ove richiesto, e la conformità alla procedura obbligatoria di adozione delle suddette norme di applicazione, vale a dire la scelta tra norme di comune accordo tra le istituzioni, disposizioni generali di esecuzione e altre norme di applicazione. Le osservazioni corrispondenti sono state evidenziate in **grassetto** negli elenchi.

Infine la presente sezione della relazione esamina le questioni su cui l'attività normativa si è concentrata nel periodo di riferimento 2020-2023 per quanto riguarda le materie delle norme di applicazione.

Statuto

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 2 – Esercizio dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina

Tutte le istituzioni, tranne una, hanno fatto ricorso alla facoltà di adottare norme di applicazione relative all'esercizio dei poteri demandati all'autorità che ha potere di nomina. Alcune istituzioni si sono avvalse della possibilità di affidare l'esercizio di tali poteri a un'altra istituzione o a un organismo interistituzionale.

Articolo 5, paragrafo 4 – Descrizione delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo

Tutte le istituzioni si sono avvalse della possibilità prevista dallo statuto di descrivere più nel dettaglio le mansioni e le prerogative associate a ciascun impiego tipo. Un'istituzione ha anche adottato disposizioni generali di esecuzione in materia.

Articolo 9 + Allegato II, articolo 2 – Procedura di istituzione della commissione paritetica comune (COPARCO)

Tutte le istituzioni hanno adottato, di comune accordo, una norma sulle modalità di costituzione della commissione paritetica comune.

Articolo 9, paragrafo 2 – Composizione e modalità di funzionamento degli organi (comitati e commissioni)

Tutte le istituzioni, tranne una, hanno fatto ricorso alla facoltà di determinare la composizione e la modalità di funzionamento degli organi.

Articolo 10 – Procedura di nomina dei membri del comitato dello statuto

Tutte le istituzioni hanno adottato di comune accordo una norma sulla procedura di nomina dei membri del comitato dello statuto.

Allegato XIII, articolo 30, paragrafo 3 – Inquadramento dei funzionari con speciali responsabilità come "capiunità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" entro il 31 dicembre 2015

Cinque istituzioni hanno stabilito disposizioni in deroga all'articolo 30, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto relativamente all'inquadramento dei funzionari di grado da AD 9 ad AD 14 con responsabilità speciali come "capiunità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" entro il 31 dicembre 2015.

Benché lo statuto non lo richieda espressamente, alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie di cui al titolo I dello statuto: disabilità, misure sociali, telelavoro, indennità compensativa per alcune categorie di agenti in servizio a Lussemburgo, norme relative al comitato consultivo per le nomine, norme sanitarie e di sicurezza, trasferimenti.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2020-2023 riguardavano il telelavoro, le norme relative al comitato consultivo per le nomine e l'indennità compensativa per alcune categorie di agenti in servizio a Lussemburgo.

Titolo II – Doveri e diritti e del funzionario

Articolo 22 quater – Norme interne sulla denuncia delle irregolarità

Tutte le istituzioni hanno adottato norme di applicazione sulla denuncia delle irregolarità.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo II dello statuto: etica e integrità, prevenzione delle molestie (anche per quanto riguarda i deputati del Parlamento europeo), attività esterne (comprese quelle collegate alle elezioni), luogo di residenza, responsabilità finanziaria, organizzazioni sindacali e formazione (anche di propria iniziativa).

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2020-2023 riguardavano, in particolare, le denunce di molestie riguardanti deputati del Parlamento europeo, la formazione di propria iniziativa e i sindacati.

Titolo III – Carriera del funzionario

Articolo 27, secondo comma – Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari

Soltanto un'istituzione ha adottato disposizioni generali di esecuzione in materia.

Articolo 32, secondo comma – Inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione al fine di concedere un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato.

Articolo 37, lettera b) – Definizione di un elenco di organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione

Tutte le istituzioni hanno stabilito di comune accordo un elenco di organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione.

Articolo 42 bis – Congedo parentale, famiglie monoparentali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione sul congedo parentale, compresa la questione del riconoscimento delle famiglie monoparentali al fine di raddoppiare la durata del congedo parentale. **Un'istituzione non ha tuttavia adottato tali norme sotto forma di disposizioni generali di esecuzione come disposto dall'articolo 42 bis, paragrafo 1, dello statuto.**

Articolo 43 – Rapporto annuale sulla competenza, sull'efficienza e sulla condotta in servizio

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione relative ai rapporti annuali sulla competenza, l'efficienza e la condotta in servizio. Tre istituzioni hanno anche adottato altre norme di applicazione in materia.

Articolo 45, paragrafo 2 – Capacità di lavorare in una terza lingua precedentemente alla prima promozione

Tutte le istituzioni hanno concordato norme per attuare l'obbligo che incombe ai funzionari di dimostrare, precedentemente alla prima promozione, la capacità di lavorare in una terza lingua.

Articolo 45 bis, paragrafo 5 – Nomina di un funzionario AST a un posto AD

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione per poter nominare un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST a un posto del gruppo di funzioni AD (la cosiddetta procedura di certificazione). **Un'istituzione non ha tuttavia adottato tali norme sotto forma di disposizioni generali di esecuzione come disposto dall'articolo 45 bis, paragrafo 5, dello statuto.**

Articolo 51, paragrafo 1 – Procedura per insufficienza professionale

Otto istituzioni hanno adottato disposizioni interne destinate a individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata. **Un'istituzione ha adottato tali norme sotto forma di disposizioni generali di esecuzione.**

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo III dello statuto: quadri intermedi, nomina di funzionari di inquadramento superiore, periodo di prova, distacco, aspettativa per motivi personali, congedo per motivi familiari, dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, scatto periodico, conferma nei posti direttivi, promozione, pensionamento e qualifica di funzionario onorario.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2020-2023 riguardavano l'equilibrio geografico, il congedo per motivi familiari, la dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio e l'insufficienza professionale.

Titolo IV – Condizioni di lavoro del funzionario²⁹

Articolo 55, paragrafo 3 – Permanenza

Nessuna istituzione ha stabilito modalità di applicazione per le disposizioni sulla permanenza a norma del suddetto articolo. Due istituzioni hanno tuttavia adottato norme di applicazione sulla permanenza ai sensi dell'articolo 56 ter dello statuto.

Articolo 55, paragrafo 4 – Orario di lavoro/Modalità di orario di lavoro flessibile

Tutte le istituzioni hanno introdotto modalità di orario di lavoro flessibile.

Articolo 55 bis + Allegato IV bis, articolo 5 – Lavoro a orario ridotto

Tutte le istituzioni hanno stabilito modalità di applicazione delle disposizioni sul lavoro a orario ridotto. Sette istituzioni hanno anche adottato norme sul telelavoro a norma del medesimo articolo.

Articolo 55 ter – Impiego condiviso

²⁹ Il titolo IV contiene anche il conferimento specifico di poteri alla Commissione (prima della riforma dello statuto del 2014: al Consiglio) per determinare tramite atti delegati categorie di funzionari aventi diritto a indennità specifiche (servizio a turni, permanenza, condizioni di lavoro gravose). Tali atti delegati non costituiscono oggetto della presente relazione, cfr. nota 5.

Un'istituzione ha stabilito modalità di applicazione dell'articolo sull'impiego condiviso.

Articolo 56 – Lavoro straordinario

Sette istituzioni hanno definito la procedura relativa all'autorizzazione del lavoro straordinario o le condizioni relative all'indennità forfettaria.

Articolo 57 – Congedo annuale

Le istituzioni non hanno stabilito norme di comune accordo sul congedo annuale. Per contro, nove istituzioni hanno adottato norme proprie in materia.

Articolo 61 – Elenco dei giorni festivi

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo l'elenco dei giorni festivi.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie di cui al titolo IV dello statuto: congedo di maternità, congedo di malattia, procedimento per l'accertamento dell'invalidità, visita medica annuale, permanenza a norma dell'articolo 56 ter dello statuto e assenza.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2020-2023 riguardavano in particolare il congedo di maternità, il congedo annuale, il telelavoro, il congedo di malattia, la permanenza a norma dell'articolo 56 ter dello statuto e le assenze. Le istituzioni hanno adottato disposizioni sul telelavoro conformemente alle diverse disposizioni del presente titolo e del titolo I.

Titolo V – Trattamento economico e benefici sociali del funzionario

Articolo 72, paragrafo 1 – Assicurazione contro le malattie

Tutte le istituzioni hanno fissato norme di comune accordo sull'assicurazione contro le malattie.

Articolo 72, paragrafo 1 – Rimborso delle spese mediche

A seguito dei poteri conferitile da tutte le istituzioni, come previsto all'articolo 72, paragrafo 1, terzo comma, dello statuto, la Commissione ha adottato norme che disciplinano il rimborso delle spese, applicabili in tutte le istituzioni.

Articolo 73, paragrafo 1 – Assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio

Tutte le istituzioni hanno fissato norme di comune accordo sull'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio.

Articolo 76 bis – Integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo le modalità di applicazione relative all'integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità.

Allegato VII, articolo 3, paragrafo 1 – Indennità scolastica

Tutte le istituzioni hanno stabilito disposizioni generali di esecuzione relative all'indennità scolastica.

Allegato VII, articolo 9, paragrafo 1 – Spese di trasloco

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione relative alle spese di trasloco. **Un'istituzione non ha tuttavia adottato tali norme sotto forma di disposizioni generali di esecuzione come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto.**

Allegato VII, articolo 13, paragrafo 2, lettera b) – Tabella delle indennità di missione in paesi terzi

Due istituzioni hanno fissato la tabella delle spese sostenute durante le missioni che si svolgono in paesi al di fuori dell'Unione europea.

Allegato VII, articolo 13 bis – Spese di missione

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione relative alle spese di missione. Tre istituzioni hanno anche adottato altre norme di applicazione in materia.

Allegato VII, articolo 14, paragrafo 2 – Indennità di rappresentanza

Nessuna istituzione ha stabilito condizioni per il rimborso delle spese di rappresentanza sostenute occasionalmente.

Allegato VII, articolo 17, paragrafo 2 – Trasferimento di una parte della retribuzione

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo norme sul trasferimento regolare speciale di una parte della retribuzione di un funzionario.

Allegato VIII, articolo 11, paragrafo 2 – Trasferimento IN di diritti a pensione

Nove istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione per determinare le annualità da computare, secondo il regime dell'Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, al funzionario che entra al servizio dell'Unione dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale ovvero aver esercitato un'attività subordinata o autonoma. **Un'istituzione non ha ancora adottato disposizioni generali di esecuzione come prescritto dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto.** Un'istituzione ha inoltre adottato altre norme di applicazione in materia.

Quasi tutte le istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle materie seguenti, di cui al titolo V dello statuto: assegni familiari, assegno di famiglia per decisione speciale, persone assimilate a un figlio a carico, spese di viaggio annuali, luogo d'origine, spese di missione e di trasferta e trasferimento dei diritti a pensione. Nella grande maggioranza dei casi le istituzioni hanno scelto di adottare disposizioni generali di esecuzione su tali materie.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione su prestiti e anticipazioni, calcolo dei diritti a pensione, contributo alle spese per i trasporti pubblici, pensionamento anticipato e indennità di invalidità.

Gli ambiti aggiunti da alcune istituzioni nel periodo 2020-2023 riguardavano le spese di missione e di trasferta e il contributo alle spese per i trasporti pubblici.

Titolo VI – Regime disciplinare

Allegato IX, articolo 2, paragrafo 3 – Indagini amministrative

Tutte le istituzioni hanno adottato norme di applicazione relative alle indagini amministrative sotto forma di disposizioni generali di esecuzione.

Allegato IX, articolo 30 – Procedimento disciplinare

Tutte le istituzioni hanno adottato norme di applicazione relative ai procedimenti disciplinari a livello generale.

Un'istituzione ha adottato norme di applicazione sulle indagini relative alle commissioni giudicatrici dell'EPSO e un'istituzione ha adottato norme di applicazione in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di ogni altra attività illecita.

Titolo VII – Mezzi di ricorso

Un'istituzione ha adottato norme di applicazione sui reclami ai sensi degli articoli 90 e 91 dello statuto.

Titolo VIII bis – Disposizioni particolari applicabili al SEAE

Articolo 96 - Funzionari della Commissione che lavorano presso una delegazione dell'Unione e funzionari del SEAE chiamati a svolgere compiti per conto della Commissione

La Commissione e il SEAE hanno concordato le modalità secondo cui un funzionario della Commissione che lavora presso una delegazione dell'Unione riceve istruzioni dal capo delegazione e un funzionario del SEAE chiamato a svolgere compiti per conto della Commissione riceve istruzioni dalla Commissione.

Titolo VIII ter – Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Allegato X, articolo 1, terzo comma - Funzionari con sede di servizio in un paese terzo

La Commissione e il SEAE hanno adottato disposizioni generali di esecuzione applicabili ai funzionari dell'Unione europea con sede di servizio in un paese terzo. Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha chiarito che lo statuto non impone alle istituzioni di adottare disposizioni generali di esecuzione per l'allegato X dello statuto. Tuttavia, se un'istituzione decide di procedere in tal senso, deve essere seguita la procedura di cui all'articolo 110 dello statuto (ossia l'adozione mediante disposizioni generali di esecuzione)³⁰.

Allegato X, articolo 2 – Mobilità dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Due istituzioni hanno stabilito modalità di applicazione relative ai trasferimenti di funzionari secondo una procedura specifica detta "procedura di mobilità".

Allegato X, articolo 3 – Applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede

Due istituzioni hanno stabilito disposizioni generali di esecuzione relative all'attribuzione dell'indennità scolastica al personale temporaneamente riassegnato presso la sede.

Allegato X, articolo 5, paragrafo 2 – Alloggio per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Due istituzioni hanno fissato le modalità di applicazione per provvedere all'alloggio per il funzionario.

³⁰ Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-427/18 P, *SEAE/Alba Aguilera e a.*, punto 77.

Allegato X, articolo 10, paragrafo 3 – Indennità correlata alle condizioni di vita

Due istituzioni hanno adottato modalità di applicazione relative all'indennità correlata alle condizioni di vita. Un'istituzione ha anche adottato disposizioni generali di esecuzione in materia.

Allegato X, articolo 23 – Rimborso del canone locativo per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Due istituzioni hanno stabilito norme particolareggiate relative all'indennità di alloggio o al rimborso del canone locativo.

La Commissione e il SEAE hanno anche adottato norme di applicazione relative alle materie seguenti, di cui al titolo VIII ter e all'allegato X dello statuto: congedo di riposo, valuta e coefficiente correttore, rimborso per i funzionari assegnati a sedi di servizio in paesi terzi, mobilità degli agenti contrattuali del SEAE, indennità di alloggio provvisorio e spese di trasporto, assicurazione contro le malattie e gli infortuni. La Commissione ha inoltre adottato norme di applicazione riguardanti il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione in Groenlandia, al quale si applicano le disposizioni dell'allegato X dello statuto a causa dello status specifico della Groenlandia.

Nel periodo 2020-2023 la Commissione e il SEAE hanno aggiunto norme di applicazione relative soltanto all'attribuzione dell'indennità scolastica al personale temporaneamente riassegnato presso la sede. La Commissione ha anche adottato norme di applicazione relative al personale in servizio presso l'ufficio della Commissione in Groenlandia.

Titolo IX – Disposizioni transitorie e finali

Un'istituzione ha adottato norme di applicazione relative al pagamento compensativo e disposizioni generali di esecuzione per i diritti a pensione.

Regime applicabile agli altri agenti

Titolo II – Degli agenti temporanei

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma – Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure appropriate, l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione adotta disposizioni generali di esecuzione. Al momento del completamento della presente relazione, nessuna istituzione ha ancora adottato tali disposizioni di esecuzione.

Articolo 12, paragrafo 5 – Procedure di assunzione degli agenti temporanei

Cinque istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione relative alle procedure di assunzione degli agenti temporanei. **Due delle cinque istituzioni non hanno tuttavia ottemperato all'obbligo di adottare tali norme sotto forma di disposizioni generali di esecuzione come prescritto dall'articolo 12, paragrafo 5, del RAA. Cinque istituzioni devono ancora adottare le norme concernenti l'assunzione di agenti temporanei.**

Articolo 28 bis, paragrafo 2 – Disposizioni relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

Nessuna istituzione ha stabilito disposizioni relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei.

Articolo 28 bis, paragrafo 10 – Modalità di applicazione relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

Tutte le istituzioni hanno stabilito di comune accordo le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei.

Articolo 42 – Condizioni relative ai versamenti da effettuare per costituire o mantenere i diritti a pensione nel paese d'origine

Nessuna istituzione ha stabilito le condizioni relative ai versamenti da effettuare per costituire o mantenere i diritti a pensione nel paese d'origine per gli agenti temporanei.

Articolo 54 – Promozione degli agenti temporanei - articolo 2, lettera f), del RAA

Tutte le agenzie hanno adottato disposizioni generali di esecuzione delle disposizioni sulla promozione degli agenti temporanei (articolo 2, lettera f), del RAA) al grado immediatamente superiore. Tutte le agenzie, tranne una, hanno adottato tali disposizioni generali di esecuzione sulla base di un accordo ex ante della Commissione, mentre un'agenzia ha adottato norme proprie differenti.

Articolo 56 – Assunzione e impiego degli agenti temporanei - articolo 2, lettera f), del RAA

Tutte le agenzie hanno adottato disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei (articolo 2, lettera f), del RAA). Tutte le agenzie, tranne due, hanno adottato tali norme sulla base di un accordo ex ante della Commissione, mentre due agenzie hanno adottato norme proprie differenti.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle materie seguenti di cui al titolo II del RAA: programma Junior Professionals, politica generale per l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei, promozione degli agenti temporanei, misure sociali, inquadramento nello scatto degli agenti temporanei, condizioni di lavoro degli agenti temporanei, autisti, indennità di maternità, pensionamento anticipato.

Gli ambiti aggiunti nel periodo 2020-2023 riguardavano in particolare la politica generale per l'assunzione di agenti temporanei e l'inquadramento nello scatto degli agenti temporanei.

Titolo IV – Degli agenti contrattuali

Articolo 79, paragrafo 2 – Utilizzazione degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sull'utilizzazione degli agenti contrattuali. Due istituzioni hanno inoltre adottato altre norme di applicazione in materia.

Articolo 82, paragrafo 6 – Assunzione degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sulle procedure di assunzione degli agenti contrattuali. Tre istituzioni hanno inoltre adottato altre norme di applicazione in materia.

Articolo 86, paragrafo 1 – Inquadramento degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sull'inquadramento degli agenti contrattuali. Un'istituzione ha inoltre adottato altre norme di applicazione in materia.

Articolo 96, paragrafo 2 – Disposizioni relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti contrattuali

Nessuna istituzione ha stabilito disposizioni relative alla concessione dell'indennità di disoccupazione agli agenti contrattuali.

Articolo 112 – Condizioni per i versamenti relativi ai diritti a pensione, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità di invalidità, all'assicurazione vita e all'assicurazione malattia nel paese di ultima copertura

Nessuna istituzione ha stabilito condizioni per i versamenti relativi ai diritti a pensione, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità di invalidità, all'assicurazione vita e all'assicurazione malattia nel paese di ultima copertura.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie di cui al titolo IV del RAA: norme applicabili agli agenti assunti a norma del diritto nazionale inidonei a diventare agenti contrattuali, valutazione e promozione degli agenti contrattuali, durata massima del ricorso a personale non permanente, interpreti di conferenza ausiliari, condizioni di lavoro degli interpreti e mobilità degli agenti contrattuali nelle delegazioni.

Gli ambiti aggiunti nel periodo 2020-2023 riguardavano la promozione degli agenti contrattuali.

Titolo V – Degli agenti locali

La Commissione e il SEAE hanno adottato norme di applicazione relative alle condizioni di impiego, al metodo di retribuzione, alla sicurezza sociale degli agenti locali nelle delegazioni e alle commissioni paritetiche comuni per quanto riguarda gli agenti locali. La Commissione ha anche adottato norme di applicazione sulle commissioni paritetiche comuni per quanto riguarda gli agenti locali.

Titolo VI – Dei consiglieri speciali

Un'istituzione ha adottato norme di applicazione sui consiglieri speciali.

Titolo VII – Assistenti parlamentari

Articolo 125 – Assistenti parlamentari

Il Parlamento europeo ha adottato, con decisione interna, le misure di applicazione delle disposizioni sugli assistenti parlamentari.

Per quanto riguarda la convergenza sulle materie oggetto delle norme di applicazione, da quanto sinora esposto emerge una maggiore convergenza tra le istituzioni durante il periodo di riferimento. Tale convergenza è stata più marcata nelle materie per le quali la maggior parte delle istituzioni aveva già adottato norme nel periodo di riferimento precedente o

anteriamente ad esso, inducendo altre istituzioni a fare altrettanto. Questo si è verificato in particolare per quanto riguarda: impieghi tipo e titoli, commissioni e comitati, prevenzione e protezione contro le molestie, formazione, aspettativa per motivi personali, orario di lavoro, lavoro a orario ridotto, telelavoro, assegno di famiglia per decisione speciale, spese di missione e di trasferta.

Benché in misura più limitata, si è registrata una certa convergenza anche per quanto riguarda salute e sicurezza, trasferimenti, etica e integrità, assunzione del personale di inquadramento superiore, visita medica annuale, prestiti e anticipazioni e procedimenti disciplinari.

I nuovi ambiti introdotti da una o più istituzioni³¹ durante il periodo di riferimento includevano la concessione di un *aiuto integrativo per le persone con disabilità*, il telelavoro, l'*indennità compensativa per alcune categorie di agenti in servizio a Lussemburgo*, le *denunce di molestie riguardanti deputati del Parlamento europeo*, la formazione di propria iniziativa, i *sindacati*, il congedo per motivi familiari, la dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, l'insufficienza professionale, l'*equilibrio geografico*, il congedo di maternità, il congedo di malattia, le assenze, il congedo annuale, le spese di missione e di trasferta, il *contributo alle spese per i trasporti pubblici*, la *permanenza a norma dell'articolo 56 ter dello statuto*, le *disposizioni particolari concernenti il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione in Groenlandia*, l'*indennità scolastica durante l'assegnazione temporanea presso la sede*, il *programma Junior Professionals della Commissione*, la politica per l'assunzione di agenti temporanei e l'inquadramento nello scatto degli agenti temporanei, nonché la promozione degli agenti contrattuali.

b) Il registro gestito dalla Corte di giustizia

Dal febbraio 2014 il registro delle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina e dall'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di ciascuna istituzione e agenzia è accessibile al pubblico tramite l'applicazione online "Circabc" (*Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens*) mediante un account ECAS (*European Commission Authentication Service*) dedicato.

Il registro ha introdotto la seguente struttura dei documenti:

Titolo	Descrizione
1. Statuto e RAA	<i>"Le regole applicabili ai funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione."</i>
2. Norme di carattere generale	<i>"Le norme adottate dal Consiglio dell'Unione europea o gli atti delegati adottati dalla Commissione europea per l'applicazione dello statuto e applicabili al personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione."</i>
3. Norme fissate di comune accordo	<i>"Determinati articoli dello statuto fanno esplicitamente riferimento, per la relativa applicazione, a norme fissate di comune accordo tra le istituzioni. Tali norme sono adottate in maniera identica da ciascuna istituzione e il presidente della Corte di giustizia determina infine il comune accordo delle istituzioni."</i>
4. Disposizioni generali di esecuzione (DGE)	<i>"Ove espressamente previsto dallo statuto, ciascuna istituzione adotta le proprie disposizioni generali di esecuzione degli articoli dello statuto, previa consultazione del comitato del personale e dopo aver ricevuto il parere del"</i>

³¹ Gli ambiti completamente nuovi introdotti durante il periodo di riferimento sono indicati in corsivo.

	<i>comitato dello statuto. Determinati testi sono altresì adottati dalle istituzioni sotto forma di 'disposizioni generali di esecuzione' nei casi in cui lo statuto prevede 'disposizioni di applicazione' oppure nei casi in cui le disposizioni statutarie non sono abbastanza esplicite per poter essere applicate direttamente."</i>
5. Altre norme di applicazione (NA)	<i>"Testi adottati da ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto che non sono né norme fissate di comune accordo né disposizioni generali di esecuzione."</i>

Le norme di cui a ciascun titolo sono organizzate per istituzione e all'interno di una cartella comune nel caso delle agenzie dell'Unione europea. Alcune istituzioni hanno ulteriormente organizzato le proprie norme di applicazione per argomento all'interno di sottocartelle.

Per quanto riguarda le agenzie, le rispettive norme di applicazione compaiono nel registro sotto i titoli "Disposizioni generali di esecuzione (DGE)" e "Altre norme di applicazione (NA)" all'interno della cartella comune "Agenzie dell'Unione europea".

Tale cartella contiene le sottocartelle seguenti:

- "Accordi ex ante della Commissione sulle DGE in deroga" e "Accordi ex ante della Commissione sulle NA in deroga", descritti rispettivamente come *"Accordi applicabili a tutte le agenzie. Accordi applicabili alle agenzie esecutive. Accordi applicabili alle agenzie decentrate e alle imprese comuni."* Tali sottocartelle sono a loro volta suddivise per oggetto in ulteriori cartelle:
- "Imprese comuni"
- "Agenzie decentrate"
- "Agenzie esecutive"

La presente relazione riguarda le norme di cui ai titoli da 3 a 5 del registro.

Per quanto riguarda tali norme, consultando il registro emerge che le istituzioni nella loro totalità e le agenzie in generale sono a conoscenza dell'esistenza del registro e dell'obbligo di trasmettere le rispettive norme di applicazione al registro. Il livello di adempimento di tale obbligo varia tuttavia in modo significativo a seconda dell'istituzione e della tipologia di norma.

I dati inseriti nel registro risultano completi nel caso delle norme fissate di comune accordo.

Per quanto riguarda le disposizioni generali di esecuzione, il livello di adempimento risulta elevato in quanto tutte le istituzioni hanno trasmesso norme. Ciò premesso, per alcune istituzioni il registro contiene la maggior parte delle rispettive disposizioni di esecuzione, mentre per altre continua a essere incompleto.

Per contro, per quanto riguarda le altre norme di applicazione, la maggioranza delle agenzie³² e 5 istituzioni su 10 hanno trasmesso le proprie norme al registro. Alcune istituzioni hanno presentato dati più aggiornati, mentre altre devono tuttora presentare un numero consistente di norme di applicazione. Due istituzioni non hanno presentato alcuna norma di applicazione.

³² La Commissione non è stata in grado di valutare se fossero state trasmesse tutte le norme pertinenti di tutte le agenzie.

Alla luce di queste considerazioni, è opportuno precisare che il contenuto del registro non è identico a quello della presente relazione, se non nel caso delle norme fissate di comune accordo.

Oltre alle differenze dovute al diverso grado di completezza delle informazioni trasmesse al registro, una certa divergenza è imputabile alle specificità della metodologia utilizzata per la presente relazione. In particolare, la presente relazione contiene unicamente le norme di applicazione in vigore durante il periodo 2020-2023, mentre nel registro figurano anche quelle non più applicabili durante tale periodo. Alcune istituzioni forniscono le norme in una sola lingua, mentre altre caricano più versioni linguistiche o tutte quelle disponibili. Inoltre alcune istituzioni hanno trasmesso al registro le norme volte a modificare una norma preesistente come norme a sé stanti, mentre la presente relazione non individua le norme di modifica come norme distinte. In tale contesto, va osservato che il collegio dei capi dell'amministrazione di tutte le istituzioni ha proposto che le norme di applicazione non più in vigore siano rimosse dal registro, che le norme siano presentate in tutte le versioni linguistiche disponibili e che il registro sia aggiornato da ciascuna istituzione almeno una volta all'anno³³.

CONFORMITÀ

→ *Le istituzioni e le agenzie si sono sostanzialmente conformate al quadro dello statuto e del RAA.*

→ *Dalla presente relazione non emergono problematiche sistemiche o allarmanti.*

→ *La relazione consente di individuare gli ambiti, seppur ridotti, in cui le istituzioni risultano tuttora in ritardo rispetto al quadro normativo.*

→ *Durante il periodo di riferimento si è registrata maggiore convergenza tra le istituzioni per quanto riguarda le materie oggetto delle norme di applicazione. Tale convergenza è stata più marcata nelle materie per le quali la maggior parte delle istituzioni aveva già adottato norme nel periodo di riferimento precedente o anteriormente ad esso, inducendo altre istituzioni a fare altrettanto. Una certa convergenza si è registrata anche su altre materie, benché in misura più limitata. Sono inoltre stati introdotti alcuni ambiti nuovi.*

→ *Il registro gestito dalla Corte di giustizia è operativo, ma il suo contenuto non è sincronizzato con quello della presente relazione. La portata esatta dell'obbligo di trasmettere le norme di applicazione al registro deve essere chiarita e resa oggetto di un accordo tra le istituzioni.*

³³ CA-D 3654/22.

TITOLO 4. SOMMARIO

La presente relazione offre una panoramica delle norme adottate dalle istituzioni e dalle agenzie per dare attuazione allo statuto e al RAA e che erano in vigore nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

La relazione dimostra che le istituzioni godono di autonomia relativamente all'applicazione dello statuto e del RAA al proprio personale. Tale autonomia è esercitata nell'ambito del quadro giuridico previsto dallo statuto. Inoltre lo statuto prevede meccanismi specifici per giungere a un approccio interistituzionale comune ogni qualvolta la materia richieda tale armonizzazione.

La relazione indica che le istituzioni hanno fatto ampio ricorso ai loro poteri di adottare norme per attuare lo statuto e il RAA, sebbene le autorità che hanno il potere di nomina e le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione delle singole istituzioni e agenzie li abbiano esercitati con gradi variabili, a seconda della specifica realtà amministrativa e del principio di autonomia di cui gode ciascuna istituzione in quanto datore di lavoro riconosciuto dal diritto dell'Unione.

È utile rilevare che la presente relazione riguarda il periodo durante il quale si è verificata la pandemia di COVID-19, a seguito della quale alcune istituzioni hanno dovuto adottare misure ad hoc o addirittura norme di applicazione per rispondere alle esigenze di servizio del momento. Alcune delle norme di applicazione adottate in tale contesto sono state concepite come misure transitorie: sono state quindi adottate e abrogate durante il periodo di riferimento e non incidono direttamente sul numero complessivo delle norme di applicazione in vigore alla fine del periodo stesso. Inoltre tutte le istituzioni hanno adottato nuove norme sull'orario di lavoro e sul lavoro ibrido basate verosimilmente sulle esperienze maturate con le modalità di lavoro flessibili instaurate durante la pandemia di COVID-19.

Dalla relazione risulta una maggiore convergenza tra le istituzioni su un considerevole numero di materie oggetto delle norme di applicazione durante il periodo di riferimento, come ad esempio la lotta contro le molestie e la condotta etica.

La relazione offre un riepilogo esaustivo delle norme di applicazione adottate nelle istituzioni. Essa presenta tutte le norme di applicazione utilizzando una metodologia comune, consentendo così un approccio comparativo tra le istituzioni e aumentando la trasparenza. Per quanto riguarda le agenzie, la relazione presenta un quadro riassuntivo e analizza gli effetti dei meccanismi di armonizzazione introdotti nel 2014.

Sotto il profilo della conformità la relazione consente di concludere che, nell'adottare le norme di applicazione, le autorità che hanno il potere di nomina e le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione delle istituzioni e delle agenzie hanno in ampia misura rispettato il quadro giuridico previsto dallo statuto e dal RAA. La relazione non rileva alcuna problematica sistemica o allarmante e consente di individuare gli ambiti, seppur ridotti, in cui le istituzioni risultano tuttora in ritardo rispetto al quadro normativo.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha istituito un registro delle norme di applicazione, come previsto all'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto a decorrere dal febbraio 2014. Tale registro è pubblico e dovrebbe essere aggiornato costantemente. La relazione ha riscontrato che il registro è operativo, ma il suo contenuto non è pienamente sincronizzato con la presente relazione.

I servizi della Commissione trasmetteranno la presente relazione ai capi dell'amministrazione di tutte le istituzioni onde consentire a queste ultime di valutare la loro conformità individuale al quadro normativo descritto nella presente relazione e di adottare le azioni ritenute necessarie.

La prossima relazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 6, verterà sulle norme di applicazione in vigore, in linea di principio, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

ALLEGATI

Allegato I	Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni
Allegato II	Norme di applicazione nelle istituzioni
Allegato III	Tabella consolidata per le istituzioni
Allegato IV	Norme di applicazione nelle agenzie